

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-647 del 11/02/2021
Oggetto	RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2020-6247 DEL 22/12/2020 - DITTA "BENASSI S.R.L." ı IMPIANTO UBICATO IN VIA RINALDI n.101/B - COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-633 del 09/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4650/2021

RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 - Ditta "**BENASSI S.R.L.**" – impianto ubicato in via **RINALDI n.101/B**, nel Comune di **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 per la Ditta "**BENASSI SRL S.R.L.**", successivamente modificata con atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via G. Rinaldi n.101/B - Provincia di Reggio Emilia;

Avendo rilevato che, per mero errore materiale, a pag. 1 dell'atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 sopra richiamato, terzo e quarto capoverso, è stato indicato come sede legale della ditta sopra citata l'indirizzo: "*Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia*", anziché Via Giovanni Rinaldi n. 101/b Cavazzoli Comune di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica della sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale;

determina

di rettificare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- l'indirizzo a pag.1, riportato nel terzo e quarto capoverso dell'autorizzazione unica ambientale n DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020, riferito alla sede legale della ditta "**BENASSI SRL S.R.L.**": "*Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia*", viene sostituito con il corretto indirizzo: " Via Giovanni Rinaldi n. 101/b Cavazzoli Comune di Reggio Emilia" ;

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dallo scrivente ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni con atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - DITTA "BENASSI S.R.L." - COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6422 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29394/2020

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 -
Ditta "**BENASSI S.R.L.**" - **Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 adottata dalla scrivente ARPAE per la Ditta **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Vista la richiesta di **modifica non sostanziale** presentata dalla **BENASSI S.R.L.** avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in **Via Rinaldi n. 101/b** in **Comune di Reggio Emilia** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi** ed acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2020/164678 del giorno 13/11/2020;

Preso atto che in tale domanda la ditta comunica:

- la sostituzione dell'impianto di triturazione inerti con un nuovo impianto di triturazione modello UTM 1500-2 mantenendo la stessa capacità di triturazione. Rimane invariata l'allocazione del nuovo trituratore rispetto al precedente, come da nuova tavola di riferimento dell'impianto di gestione rifiuti denominata "Tavola Unica" datata 25/06/2020, e resta altresì invariata la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti svolta con operazione R5. L'attività di recupero rifiuti, relativamente alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e secondo le disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 proseguiranno senza modifiche di tipo strutturale e gestionale, mantenendo invariate le modalità dell'attività di gestione rifiuti e i quantitativi complessivi di rifiuti già sottoposti a trattamento;
- la sostituzione della cisterna di gasolio con capacità pari a 3m³ priva di disoleatore con una cisterna di capacità pari a 5m³ e relativo inserimento di disoleatore per la separazione di benzine, oli, grassi e altre frazioni leggere dei prodotti petroliferi e aggiornando conseguentemente la planimetria della rete fognaria in cui si evidenzia l'area destinata al serbatoio, relativo disoleatore e nuovo pozzetto di ispezione con la tavola denominata "Planimetria con schema fognature" datata 06/2020;

La ditta dichiara il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento della gestione rifiuti nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 69/2018 "Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter, c.2 del D.Lgs n.152/2006";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

- di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **BENASSI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/b**- Provincia di Reggio Emilia :

- di dare atto che l'"Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento" della DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 viene sostituito dall'" **Allegato 1 – Bis - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento"unito al presente atto;**

- di dare atto che l'attività viene svolta con nuovo impianto di triturazione inerti modello UTM 1500-2 mantenendo stessa capacità di triturazione e invariata ubicazione, rispetto a quanto già autorizzato (DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019), come da tavola di riferimento denominata "Tavola Unica" datata 25/06/2020, e proseguendo senza modifiche l'attività di gestione rifiuti;

- di disporre che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 per la Ditta **BENASSI S.R.L.** di cui restano valide la scadenza, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Bis - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento.

- L'aggiornamento presentato dalla ditta per la presente modifica non sostanziale di AUA prevede la sostituzione della cisterna di gasolio con capacità pari a 3m³ e priva di disoleatore, con una cisterna di capacità pari a 5m³ e nuovo disoleatore. Con la precedente cisterna, le acque confluivano direttamente nella vasca di trattamento per le particelle più fini e per l'eventuale disoleazione. Con la nuova cisterna è previsto l'inserimento di impianto di disoleazione per la separazione di benzine, oli, grassi e altre frazioni leggere dei prodotti petroliferi. Tale nuova cisterna sarà posizionata su un pavimento di calcestruzzo nella stessa area in cui era presente la cisterna da sostituire. Viene previsto un nuovo pozzetto di ispezione e campionamento specifico per il nuovo disoleatore, indicato in planimetria con la dicitura "pozzetto numero 4". La ditta conseguentemente, aggiorna la planimetria della rete fognaria in cui si evidenzia l'area destinata al serbatoio e relativo disoleatore ed il nuovo pozzetto di ispezione/campionamento.

La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria con schema fognature" datata 06/2020;

- l'autorizzazione riguarda lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito ad attività di stoccaggio e macinazione di rifiuti inerti e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio automezzi aziendali;
- nell'area sono installati 3 impianti di trattamento:
 - Impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti edili in ingresso da sottoporre al trattamento di macinazione. L'area 1.1 di 2.825 m² riceve le tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero cod. 7.1c; l'area 1.2 di 645 m² riceve le tipologie 7.3b-7.6b-7.12b; l'area 1.3 di 376 m² riceve le tipologie 7.31bis. L'area totale ha superficie è di 3.846 m². Il pozzetto di ispezione viene indicato con il numero 1 in planimetria;
 - Impianto per acque reflue di dilavamento a servizio dell'area adibita allo stoccaggio del prodotto già macinato che sarà oggetto di commercializzazione. L'area totale è di 19.330 m². Il pozzetto di ispezione viene indicato con il numero 2 in planimetria;
 - Piazzola di lavaggio automezzi aziendali con pulivapor senza l'uso di detergenti di superficie 96 m². Il pozzetto di campionamento viene indicato in planimetria con il numero 3;
- Area 1 - 3.741 m² – stoccaggio rifiuti: tale impianto è costituito da una vasca di raccolta e decantazione delle acque di prima pioggia di capacità di circa 23 m³, che effettua anche la disoleazione. A circa 70 ore dall'evento di pioggia tale vasca viene svuotata, con pompa di sollevamento. Il funzionamento è completamente automatizzato. Tale vasca è coadiuvata da un'altra vasca da 13,22 m³, per una capacità totale complessiva di circa 36,2 m³;
- Area 2 – 19.330 m² – stoccaggio inerti macinati e materie prime edili: le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte per mezzo di fossati perimetrali all'area. Tali fossati costituiscono già una prima fase di sedimentazione in quanto lo scorrimento delle acque durante gli eventi piovosi determina

una progressiva sedimentazione dei materiali più grossolani. I fossati hanno estensione di 1.106 metri lineari ed un volume complessivo di 99,54 m³;

Successivamente le acque vengono convogliate in una vasca di trattamento per le particelle più fini e per l'eventuale disoleazione da 6,72 m³. per il trattamento di tutte le acque di pioggia. In totale la capacità di sedimentazione è di 106,26 m³;

- Area 3 – 96 m² – piazzola di lavaggio: in tale area vengono lavati con pulivapor senza l'uso di detergenti solo gli automezzi aziendali,. Si dichiara che la piazzola è ad uso saltuario, ovvero per circa 2 ore/gg per 3 sabati al mese, per circa 10 mesi/anno. La pulivapor utilizzata ha una portata di 0,14 l/sec circa; è previsto lo scarico di circa 1 mc per il giorno di utilizzo e circa 30 mc/anno.

Per il trattamento dei reflui è previsto un impianto in continuo, dichiarato con capacità di trattamento di 0,5 m³/h, costituito da:

- vasca di sedimentazione da 2,6 m³;
- disoleatore da 1 m³;

Lo scarico finale recapita in uno dei fossati dell'area 2, già utilizzati come volume di sedimentazione.

- i reflui confluiscono in acque superficiali in un unico punto;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso di scolo recapitante nel Cavo Guazzatore, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale, a valle di tutti gli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. E' vietato lo stoccaggio/miscelazione all'aperto dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione poiché l'area è attrezzata per il solo dilavamento di materiali inerti.
5. L'utilizzo della piazzola di lavaggio dei mezzi (impianto 3) non deve essere superiore a 2 ore/giorno.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dei sistemi di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE ed al Consorzio di Bonifica competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.

7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento dei reflui. In particolare, i fossati perimetrali a servizio dell'area 2 e dell'impianto 3 dovranno essere vuotati e ripristinati con cadenza semestrale.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti e i fossati.
9. I fanghi e i rifiuti liquidi (oli) prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere programmata per immettere dopo 48/72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/s.
11. Il punto individuato per il controllo finale dello scarico e i pozzetti di ispezioni parziali dei singoli impianti garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
12. Il punto individuato per il controllo dello scarico e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
13. Sulle acque scaricate dagli impianti 1, 2 e 3 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno per la ricerca dei parametri caratteristici, riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06:
 - per gli scarichi 1 e 2: solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali e tensioattivi;
 - per lo scarico 3: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, idrocarburi totali, tensioattivi.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

La presente autorizzazione non sostituisce altri provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4214 del 13/09/2019
Oggetto	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE(AUA) DET-AMB-2019-4087 DEL 05/09/2019 - DITTA BENASSI S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN VIA G. RINALDI N. 101/B IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4312 del 12/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12894/2019

RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 - Ditta "**BENASSI S.R.L.**" – impianto ubicato in via **RINALDI n.101/B**, nel Comune di **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 per la Ditta "**BENASSI SRL S.R.L.**" per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via G. Rinaldi n.101/B - Provincia di Reggio Emilia;

Avendo rilevato che, per mero errore materiale, a pag. 5, nell'Allegato 1 dell'atto sopra richiamato, secondo capoverso, nella parte descrittiva relativa all'impianto di trattamento per le acque reflue di dilavamento a servizio dell'area adibita allo stoccaggio del prodotto già macinato, è stata riportata la frase: "*In quest'area è posizionata la tensostruttura telonata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione, tipologia 13.2.*", tipologia di rifiuti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 non trattata dalla Ditta, come si evince dall'Allegato 3 del medesimo atto;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica della sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale;

determina

di rettificare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la frase a pag.5, riportata nel secondo capoverso, nella parte descrittiva relativa all'impianto di trattamento per le acque reflue di dilavamento a servizio dell'area adibita allo stoccaggio del prodotto già macinato, dell'autorizzazione unica ambientale:

"In quest'area è posizionata la tensostruttura telonata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione, tipologia 13.2.",
viene eliminata;

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dallo scrivente ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni con atto DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Pratica n. 12894/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "BENASSI SRL" - impianto ubicato in via RINALDI n.101/B, nel Comune di Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la ditta in oggetto è autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 adottata dalla scrivente ARPAE, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2018-3959 del 01/08/2018;

Dato atto che la sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata inoltre aggiornata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, relativo agli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, con atto n. DET-AMB-2019-2828 del 07/06/2019;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, dalla Ditta "**BENASSI SRL**" avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia ed impianto in **Via G. Rinaldi n.101/B** in Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, relativa al rinnovo dell'AUA n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 per l'attività di **recupero rifiuti speciali non pericolosi**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/2019/40479 del 13/03/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- Recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. n. PG/2019/89211 del 06/06/2019;

- il parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. n. PG/2019/100231 del 25/06/2019;
- il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per lo scarico, assunto al protocollo di ARPAE con PG/2019/135382 del 03/09/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i. ;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Richiamata, relativamente al sito ed all'attività di gestione rifiuti di cui trattasi, la Variante al PSC- RUE del Comune di Reggio Emilia, approvata il giorno 8 aprile 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, ai fini della localizzazione, all'interno del territorio rurale, di attività produttive isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili;

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia;

Ritenuto, quindi, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**BENASSI SRL**" ubicato in Comune di Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n.101/B**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006
Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001)

2) che la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Scrivente con atto n.DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016, e successivi atti di modifica in premessa richiamati;

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001);**

4) di disporre che l'attività di gestione rifiuti deve essere condotta nel sito coerentemente a quanto previsto dalla Delibrazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 45 del giorno 08/04/2019, inerente la variante al PSC e RUE e relativi atti di accordo;

5) di disporre che, qualora decadesse la validità degli atti o i presupposti di natura urbanistica sopra richiamati, quali requisiti per l'attività di gestione rifiuti nel sito, la presente autorizzazione non è più efficace;

6) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

7) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

8) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

9) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

10) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione, ovvero a richiedere nuova domanda.

11) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento.

- la richiesta di autorizzazione riguarda lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito ad attività di stoccaggio e macinazione di rifiuti inerti e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio automezzi aziendali;
- nell'area sono installati 3 impianti di trattamento:
 - Impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dell'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti edili in ingresso da sottoporre al trattamento di macinazione . L'area 1.1 di 2.825 m² riceve le tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero cod. 7.1c; l'area 1.2 di 645 m² riceve le tipologie 7.3b-7.6b-7.12b; l'area 1.3 di 376 m² riceve le tipologie 7.31bis. L'area totale ha superficie è di 3.846 m² ;
 - Impianto per acque reflue di dilavamento a servizio dell'area adibita allo stoccaggio del prodotto già macinato che sarà oggetto di commercializzazione. In quest'area è posizionata la tensostruttura telonata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione, tipologia 13.2. L'area totale è di 19.330 m² ;
 - Piazzola di lavaggio automezzi aziendali con pulivapor senza l'uso di detersivi di superficie 96 m²;
- Area 1 - 3.741 m² – stoccaggio rifiuti: tale impianto è costituito da una vasca di raccolta e decantazione delle acque di prima pioggia di capacità di circa 23 m³, che effettua anche la disoleazione. A circa 70 ore dall'evento di pioggia tale vasca viene svuotata, con pompa di sollevamento. Il funzionamento è completamente automatizzato. Tale vasca è coadiuvata da un'altra vasca da 13,22 m³, per una capacità totale complessiva di circa 36,2 m³
- Area 2 – 19.330 m² – stoccaggio inerti macinati e materie prime edili: le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte per mezzo di fossati perimetrali all'area. Tali fossati costituiscono già una prima fase di sedimentazione in quanto lo scorrimento delle acque durante gli eventi piovosi determina una progressiva sedimentazione dei materiali più grossolani. I fossati hanno estensione di 1.106 metri lineari ed un volume complessivo di 99,54 m³ .

Successivamente le acque vengono convogliate in una vasca di trattamento per le particelle più fini e per l'eventuale disoleazione da 6,72 m³. per il trattamento di tutte le acque di pioggia. In totale la capacità di sedimentazione è di 106,26 m³;
- Area 3 – 96 m² – piazzola di lavaggio: in tale area vengono lavati con pulivapor senza l'uso di detersivi solo gli automezzi aziendali,. Si dichiara che la piazzola è ad uso saltuario, ovvero per circa 2 ore/gg per 3 sabati al mese, per circa 10 mesi/anno. La pulivapor utilizzata ha una portata di 0,14 l/sec circa; è previsto lo scarico di circa 1 mc per il giorno di utilizzo e circa 30 mc/anno.

Per il trattamento dei reflui è previsto un impianto in continuo, dichiarato con capacità di trattamento di 0,5 m³/h, costituito da:

- vasca di sedimentazione da 2,6 m³;
- disoleatore da 1 m³;

Lo scarico finale recapita in uno dei fossati dell'area 2, già utilizzati come volume di sedimentazione.

- i reflui confluiscono in acque superficiali in un unico punto;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso di scolo recapitante nel Cavo Guazzatore, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale, a valle di tutti gli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. E' vietato lo stoccaggio/miscelazione all'aperto dei rifiuti costituiti da ceneri di combustione poiché l'area è attrezzata per il solo dilavamento di materiali inerti.
5. L'utilizzo della piazzola di lavaggio dei mezzi (impianto 3) non deve essere superiore a 2 ore/giorno.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dei sistemi di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE ed al Consorzio di Bonifica competente indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento dei reflui. In particolare, i fossati perimetrali a servizio dell'area 2 e dell'impianto 3 dovranno essere vuotati e ripristinati con cadenza semestrale.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti e i fossati.
9. I fanghi e i rifiuti liquidi (oli) prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.

10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere programmata per immettere dopo 48/72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/s.
11. Il punto individuato per il controllo finale dello scarico e i pozzetti di ispezioni parziali dei singoli impianti garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
12. Il punto individuato per il controllo dello scarico e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
13. Sulle acque scaricate dagli impianti 1, 2 e 3 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno per la ricerca dei parametri caratteristici, riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06:
 - per gli scarichi 1 e 2: solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali e tensioattivi;
 - per lo scarico 3: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, idrocarburi totali, tensioattivi.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. La presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.
17. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/2006)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**BENASSI srl**” è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Giovanni Rinaldi n.101/b** - Provincia di Reggio Emilia l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi con le relative emissioni diffuse nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

- 1) L’installazione, l’esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/40479 del 13/03/2019 e successive integrazioni;
- 2) La Ditta è tenuta ad attuare integralmente le misure adottate ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri.
- 3) La ditta è tenuta ad implementare i sistemi di contenimento delle emissioni diffuse su macinazione (ED3) e per quanto riguarda il transito dei mezzi all’interno dell’area (ED1-ED5-ED6-ED7-ED9) mediante operazioni di pulizia con motoscopa (almeno giornaliera);
- 4) Il sistema di bagnatura periodica e manuale delle fasi di lavoro, del piazzale, dei cumuli e delle vie di transito che possono sviluppare emissioni diffuse di polveri, dovrà essere organizzato e sostanzialmente svolto attraverso una precisa procedura che individui i responsabili, le fasi produttive da tenere umidificate, le metodiche e la frequenza di irrorazione dell’acqua, prevedendo autocontrolli periodici con relativa registrazione;
- 5) L’ARPAE - Servizio Territoriale, esercita l’attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **BENASSI srl**
Impianto: REGGIO EMILIA – Via Rinaldi n. 101/b.

Registro Provinciale Recuperatori n. **89**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 89 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 3/5/2005 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 03/05/2005 pervenuta il 03/05/2005 esercizio attività a far tempo dal 03/05/2005; (subentro nella gestione dell'attività svolta da altra Ditta)
 - comunicazione datata 30/06/2006 pervenuta il 05/07/2006 esercizio attività a far tempo dal 26/10/2006;
 - comunicazione datata 15/09/2006 pervenuta il 22/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 15/11/2007;
 - comunicazione datata 04/03/2008 pervenuta il 10/03/2008 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2008;
 - comunicazione datata 15/03/2013 pervenuta il 15/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 17/05/2013;
 - comunicazione datata 20/07/2015 pervenuta il 13/10/2015 esercizio attività a far tempo dal 10/05/2016;
- La ditta svolge l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e secondo le disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, in specifico, per quanto concerne la gestione del rifiuto di conglomerato bituminoso identificato al codice EER 170302, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso;
- La ditta effettua le operazioni di seguito esposte:
 - Operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*";
 - 7.3 "*sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti*";
 - 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*";
 - Operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti speciali non pericolosi per la seguente tipologia dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.31 bis "*terre e rocce da scavo*";
- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 310 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a della tabella 1.
 - 19 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.3.3 lett.b della tabella 1.
 - 209 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett c della tabella 1.

- La planimetria di riferimento per l’impianto e lo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata “Planimetria di layout e profili” datata 04/2019.
- Nella planimetria dell’impianto è stata individuata l’area G in cui verrà depositato il rifiuto denominato “conglomerato bituminoso”, in attesa dell’effettuazione delle indagini analitiche richieste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e ricevimento dei relativi rapporti di prova.

Prescrizioni

- L’attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- L’attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato “Planimetria di layout e profili” datato 04/2019 ed unito alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER e per le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, anche inerente al layout aziendale, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all’interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- L’attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall’Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle “Norme Tecniche Generali” per gli impianti che effettuano l’operazione di messa in riserva - R13 – di cui all’Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all’allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero “R13 – messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto) in ingresso, sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle rispettive aree indicate in planimetria.
- Il conglomerato bituminoso (rifiuto), dopo la lavorazione e prima delle verifiche analitiche di cui al D.M. 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto, può essere stoccato nel rispetto delle disposizioni inerenti il deposito temporaneo.
- Il granulato di conglomerato bituminoso (cessato dalla qualifica di rifiuto a seguito di analisi e dichiarazione di conformità) e posto in area definita (area G) deve essere distinto dal cumulo di rifiuti e deve essere opportunamente identificato tramite cartellonistica che dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata, per la cessione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69.
- Per i rifiuti di conglomerato bituminoso, autorizzati al trattamento con operazione R5 ai fini della produzione di prodotti finiti (end of waste), come da Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/98.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- Sono confermate tutte le prescrizioni già precedentemente contenute nella DGR n.1015 del 23/7/2012 "*Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta Benassi S.r.l. (titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*".

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26-bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						Operazione R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
TOTALE		9000	14000	49000	74000	49000	74000	
07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						Operazione R5	
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	500	750	3000	4500	3000	4500	
TOTALE		500	750	3000	4500	3000	4500	

07.06		conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						Operazione R5					
07.06.3 lett. c	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5						
07.06.4 lett. b	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate												
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale							
		mc	t	mc	t	mc	t						
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01												
		TOTALE						3150	5010	31500	50100	31500	50100
07.31bis		terre e rocce di scavo						Operazione R13					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale							
		mc	t	mc	t	mc	t						
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03						2500	4000	25000	40000	0	0	
		TOTALE						2500	4000	25000	40000	0	0

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale con proseguimento dell'attività senza modifiche. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava che le sorgenti rispettavano i limiti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dichiarazione dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2804 del 11/06/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.M. 28 MARZO 2018,N. 69 - DITTA BENASSI SRL - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA IN VIA RINALDI N. 101/B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2828 del 07/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32432/2018

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**BENASSI S.R.L.**" - **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 adottata dalla scrivente ARPAE e successiva modifica con atto n. DET-AMB-2018-3959 del 01/08/2018 per la Ditta **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Vista la richiesta della **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale in Via Pico della Mirandola n. 6 in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in **Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2018/14210 del 26/10/2018 e successive integrazioni, acquisite agli atti di ARPAE con prot. n. PG/2019/55297 del 05/04/2019;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta illustra la gestione del rifiuto avente codice EER 170302 ed aggiorna gli spazi indicati in planimetria, tenuto conto della nuova gestione del rifiuto

medesimo, inoltre rinuncia al trattamento del rifiuto avente codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", rispetto a quanto precedentemente gestito;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano operazioni di recupero rifiuti, né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, né determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **BENASSI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/b-** Provincia di Reggio Emilia;

di sostituire l'"Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006" della DET-AMB-2018-3959 del 01/08/2018 con il nuovo **"Allegato 3 Bis " unito al presente atto;**

il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 per la Ditta BENASSI S.R.L.;

resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, n. DET-AMB-2016-1377 del 10/05/2016 rilasciata alla Ditta **BENASSI S.R.L.** e fissata al 10/09/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **BENASSI srl**
Impianto: REGGIO EMILIA – Via Rinaldi n. 101/b.

Registro Provinciale Recuperatori n. **89**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 89 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 3/5/2005 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 03/05/2005 pervenuta il 03/05/2005 esercizio attività a far tempo dal 03/05/2005;
(subentro nella gestione dell'attività svolta da altra Ditta)
 - comunicazione datata 30/06/2006 pervenuta il 05/07/2006 esercizio attività a far tempo dal 26/10/2006;
 - comunicazione datata 15/09/2006 pervenuta il 22/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 15/11/2007;
 - comunicazione datata 04/03/2008 pervenuta il 10/03/2008 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2008;
 - comunicazione datata 15/03/2013 pervenuta il 15/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 17/05/2013;
- il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 89;
- la comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed illustra, in particolare, la gestione del rifiuto di conglomerato bituminoso identificato al codice EER 170302 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso, inoltre prevede:
 - la modifica della planimetria, a seguito di differente dislocazione delle aree adibite alla tipologia 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, con individuazione del settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;
 - rinuncia al trattamento del codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati";
- Oltre quanto sopra esposto, la ditta intende proseguire l'attività di gestione rifiuti, mantenendo invariati i quantitativi istantanei ed annuali trattati, per le operazioni di seguito esposte:
 - Operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
 - 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti";
 - 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo";
 - Operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti speciali non pericolosi per la seguente tipologia dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.31 bis "terre e rocce da scavo";

- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 310,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a della tabella 1.
 - 19,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.3.3 lett.b della tabella 1.
 - 209,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett c della tabella 1.
- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Centro di riduzione volumetrica inerti Via Rinaldi n. 101/B Loc. Cavazzoli 42124 Reggio Emilia" datata 04/2019.
- Nella planimetria aggiornata dell'impianto è stata individuata l'area G in cui verrà depositato il rifiuto denominato "conglomerato bituminoso", in attesa dell'effettuazione delle indagini analitiche richieste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e ricevimento dei relativi rapporti di prova.
- Il Comune di Reggio Emilia in data 8/12/2015 (atto di repertorio n. 88929 e di raccolta n. 20744) ha rinnovato la convenzione con la ditta BENASSI srl per la utilizzazione dell'area sita in REGGIO NELL'EMILIA, in V. Giovanni Rinaldi n. 101/b;

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Centro di riduzione volumetrica inerti Via Rinaldi n. 101/B Loc. Cavazzoli 42124 Reggio Emilia" datato 04/2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli

impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.

- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto) in ingresso, sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle rispettive aree indicate in planimetria.
- Il granulato di conglomerato bituminoso, cessato dalla qualifica di rifiuto a seguito di analisi e dichiarazione di conformità, dovrà essere distinto e posto in area definita (area G) e deve essere opportunamente identificato tramite cartellonistica che dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata, per la cessione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69.
- Per i rifiuti di conglomerato bituminoso, autorizzati al trattamento con operazione R5 ai fini della produzione di prodotti finiti, come da Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa

l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/98.

- Sono confermate tutte le prescrizioni già precedentemente contenute nella DGR n.1015 del 23/7/2012 *"Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta Benassi S.r.l. (titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)"*.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
TOTALE		9000	14000	49000	74000	49000	74000	
07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5	
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	500	750	3000	4500	3000	4500	
TOTALE		500	750	3000	4500	3000	4500	
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
07.06.3 lett. c	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
07.06.4 lett. b	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate							

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>						
TOTALE		3150	5010	31500	50100	31500	50100

07.31bis		terre e rocce di scavo				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	2500	4000	25000	40000	0	0
TOTALE		2500	4000	25000	40000	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.